

territorio e di iniziative relative alle politiche della "aggregazione": quindi non vi è obbligo in capo alla Ternana Calcio ma semplicemente una valutazione ...

E la Ternana Calcio versa un canone al Comune di Terni non per la gestione verso terzi ma perché usa il liberati per giocare nel campionato di calcio di serie B e nemmeno né che giocare il campionato di calcio sia un servizio che un ente locale deve garantire.

In sintesi si verte in un **CONTRATTO ATTIVO**: è una sorta di "locazione rinforzata" caratterizzata dalla natura del bene che è sempre stato destinato a giocare i campionati di calcio e a consentire gli allenamenti della squadra di calcio Ternana che disputa i campionati professionistici!

Fatta questa premessa, esaminiamo il disposto normativo di cui all'articolo 63 comma 1 n. 2 del TUEL, ove per parlare di incompatibilità, è necessario il concorso di due elementi: uno soggettivo ed uno oggettivo; entrambi devono essere presenti per poter parlare di **INCOMPATIBILITA'**.

Per poter parlare di sussistenza dell'elemento **OGGETTIVO** occorre che il soggetto abbia parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del **COMUNE** ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati sovvenzionate dal Comune in modo continuativo quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione eccetera.

Le considerazioni sopra effettuate circa l'essere un **CONTRATTO ATTIVO** quello in capo al Comune rispetto alla Ternana Calcio, superano ogni dubbio interpretativo in ordine alla sussistenza dell'incompatibilità in capo al Sindaco/Presidente, al pari del fatto che non sussiste alcun **SOVVENZIONAMENTO** da parte del Comune in favore della Ternana Calcio ma occorre fare ulteriori riflessioni circa il criterio estensivo applicato dalla Segretaria Generale nell'interpretazione della norma del TUEL.

E per farlo ci avvaliamo della medesima sentenza citata nella relazione e cioè della Sentenza 11959/2003 della Corte di Cassazione richiamata anche dalla sentenza 550/2004 ma avvalendoci di alcuni principi fissati dalla Corte Costituzionale.

Incidendo l'art. 63 comma 1 n. 2 del TUEL sul diritto di elettorato passivo secondo la Corte Costituzionale (e pluribus sentenze nn 166/1972 e 1020/1988) **ogni limitazione di tale diritto ha carattere di eccezione** pertanto i parametri vanno tipizzati dal legislatore con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare quanto più possibile situazioni di pesante incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente in fatto la proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini.

Esempi di interpretazione estensiva rispetto alla mera lettera legis (esaminati nella sentenza nr 44/1997 della Corte Costituzionale) hanno riguardato giudici conciliatori/vice conciliatori, magistrati/magistrati onorari, appalto/ogni tipo di appalto sia esso di opera, di lavori o di servizi pubblici)!

Tanto ciò è vero che la stessa Corte Costituzionale lancia un monito agli interpreti del diritto quando tratta il tema degli avverbi "direttamente o indirettamente" (da riferirsi unicamente alle condizioni soggettive) come nel TUEL richiamando l'attenzione che gli stessi possono prestarsi a pericolose estensioni delle limitazioni dell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito che il legislatore costituente ha voluto come eccezionali sulla base di una categoria giuridica - *la partecipazione indiretta all'appalto* - generica di difficile interpretazione e perciò piuttosto evanescente!